

tuo stesso.

Era la Cooperativa, nel versare la somma di L. 15.700, che, giusta lo istamento citato, costituisce la quota di mutuo determinata per il lotto VI, villino N. 9, e per vani 3 cotti, aventi lo appartamento n. 3 del 2° piano del villino n. 8, chiede che siffatti immobili siano liberati dalla ipoteca la cui quota ammonta a L. 24.139,47, e da una 2<sup>a</sup> parte in L. 5565,22 della ipoteca gravante sul detto villino N. 8. Il Direttore Generale avverte che nessuna eccezione può essere sollevata al riguardo.

Il Comitato,

Udita la relazione del Direttore Generale in ordine alla avvenuta estinzione parziale anticipata del mutuo esistente verso la Cooperativa "Aurelia", subincredita alla Cooperativa "La Postelegrafica", lo autorizza a consentire che l'ipoteca iscritta nella Conservatoria delle Ipoteche di Roma il 29 luglio 1910 reg. gen. d'ord. vol. 400 N. 5606, e di form. vol. 1572 (o 1571) n. 1358, contro la Cooperativa "La Postelegrafica", a favore della ex